



La Corte d'appello di Bologna

Terza Sezione

(decreto in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale fallimentare di definizione del giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti - articoli 182 bis, quinto comma, e 183 del regio decreto 16 marzo 1942 n° 267)

Riunita in camera di consiglio e così composta:

dr.ssa **Anna De Cristofaro** Presidente
dr. **Michele Guernelli** Consigliere
dr. **Luciano Varotti** Consigliere rel.
nel reclamo iscritto al n° **1043** del ruolo generale
dell'anno **2019** proposto da:

Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (codice fiscale e partita IV A n. 01547370401), con sede legale in 47522 - Cesena (FC), Via Larga n. 201, capitale sociale Euro 82.391.632,50 i.v., iscritta presso il Registro delle Imprese di Romagna - Forlì-Cesena e Rimini al n. 01547370401, in persona del Dott. Sergio Iasi nella sua qualità di Amministratore Delegato, rappresentata e difesa dagli avvocati Prof. Alberto Maffei Alberti, Marco Malesani, Prof. Gianluca Guerrieri, come da procura in calce al reclamo, nonché dagli avv.ti Antonio Segni, Prof. Andrea Zoppini, Antonio Maria Amoroso, Giovanni Dicle e Carlo Lillo in forza di procura a margine del ricorso ai sensi dell'art. 182-bis 1f e domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Alberto Maffei Alberti e Associati, sito in Bologna, Via Galliera n. 39, come da procura in calce al reclamo

reclamante

ha emesso il seguente

d e c r e t o

1. Con tre decreti del 7 novembre 2019 il tribunale di Forlì rigettava, in assenza di opposizioni, i tre ricorsi distintamente presentati da Trevi finanziaria industriale spa (Trevifin), holding del "gruppo Trevi", nonché dalle controllate di questa, Trevi spa (avente ad oggetto la realizzazione di opere di ingegneria del sottosuolo e fondazioni speciali) e Soilmec spa (svolgente attività di progettazione, realizzazione e com-



mercualizzazione di macchinari ed attrezzature per fondazioni e perforazioni), diretti ad ottenere l'omologazione degli accordi di ristrutturazione raggiunti da tali società con i rispettivi ceti creditori.

2. Il primo giudice - dopo aver riassunto il piano industriale posto a fondamento della ristrutturazione dei tre passivi, sul quale si era espresso l'Ausiliario nominato nella persona del professor Stefano Ambrosini - osservava, per quello che qui ancora rileva, che alcune condizioni sospensive previste nei tre accordi (in particolare l'esenzione da Opa, attesa dalla Consob, e la dismissione della divisione *Oil&gas* in favore dell'impresa indiana Meil) erano di *"assai dubbia compatibilità con la possibilità di omologazione di un Accordo «condizionato»"* e che le ricorrenti non avevano nemmeno fugato i dubbi espressi dall'Ausiliario in ordine alla tenuta del complesso piano industriale, soprattutto nel medio periodo, tenuto conto dell'ottimistico tasso di crescita assunto nei piani industriali rispetto a quello medio del settore di riferimento.

Tanto premesso, riteneva tuttavia il primo giudice di dover affrontare e risolvere negativamente una questione *"preliminare e pregiudiziale"*, concernente l'indipendenza dell'Attestatore, nominato dalle tre ricorrenti nella persona del professor Enrico Laghi.

Risultava, infatti, dalla stessa relazione dell'Attestatore che egli avesse svolto nell'ultima parte del 2017 e nel gennaio 2018, tramite la società Studio Laghi srl (della quale egli era legale rappresentante e socio di riferimento), una consulenza in favore di Trevifin, avente ad oggetto la corretta contabilizzazione ed appostazione nel bilancio consolidato del valore di riscatto relativo a 64 contratti di *leasing*, per un corrispettivo di euro 120 mila oltre iva, pagato in parte, tanto che nell'elenco dei creditori (allegato sub n° 3) risultava ancora un debito di Trevifin di euro 85,5 mila, peraltro contabilizzato a favore del professor Laghi personalmente e non dello Studio Laghi srl.

Escluso che il credito potesse riferirsi all'attività di attestazione, il tribunale riteneva che tale prestazione pregiudicasse l'indipendenza dell'Attestatore, in ragione della previsione dell'art. 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare, che, infatti,



esclude l'indipendenza ove il professionista incaricato abbia prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro (autonomo o subordinato) in favore dell'imprenditore ricorrente.

Peraltro, l'indipendenza era anche esclusa - in virtù del disposto degli artt. 51 e 63 cpc e 28, terzo comma, lf - dal fatto che il professor Laghi fosse ancora creditore al momento della redazione dell'attestazione e della presentazione dei ricorsi, a nulla rilevando che il professionista avesse rinunciato al residuo credito verso Trevifin nel corso della procedura ex art. 182 bis lf.

3.Reclamano le tre società ricorrenti con tre distinti atti di 55 pagine, aventi contenuto identico.

I reclami non sono stati notificati ad alcun creditore, ma sono stati comunicati al Procuratore generale presso questa corte d'appello, che ha apposto un "visto" in data 9 gennaio 2020.

-----<>-----

4.Con un **primo motivo** di gravame, variamente e diffusamente argomentato alle pagine 17-39, si sostiene che il testo dell'art. 67, terzo comma, lettera d), secondo il quale

"(...)in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore"

andrebbe interpretato, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, nel senso che l'attività di lavoro infraquinquennale, preclusiva dell'indipendenza, è solo quella di carattere continuativo e non, invece, quella occasionale o "uno actu", come era stata quella resa dal professor Laghi, peraltro solo in favore di Trevifin e non anche delle sue controllate.

5.Con un **secondo motivo** di reclamo, esposto alle pagine 39-50, le reclamanti sottolineano che l'Ausiliario nominato dal tribunale aveva confermato, pur sottolineando alcune criticità, l'idoneità degli accordi a garantire il pagamento ai creditori estranei nei termini di legge e la correttezza delle stime del fabbisogno finanziario, riconoscendo - da ultimo - anche l'ammissibilità di un Adr condizionato.



Per ciò che concerne, in particolare, le condizioni sospensive più specificamente esaminate dal tribunale, l'esonero dall'Opa era attesa dalla Consob ed era, peraltro, del tutto conforme a legge; il prospetto informativo relativo all'aumento di capitale era, del pari, atteso dalla Consob; l'interesse ad ottenere l'acquisizione della divisione *Oil&gas* era stato ribadito dalla promissaria acquirente Meil (società di diritto indiano), nonostante i decreti di rigetto del tribunale.

6.I motivi sono fondati.

Il tribunale di Forlì ha ritenuto che l'attestatore, professor Laghi, fosse privo del requisito dell'indipendenza sia per avere svolto una prestazione professionale nel quinquennio precedente alla attestazione (tramite la Studio Laghi srl, società a lui riferibile), sia perché figurava iscritto (in proprio) nell'elenco dei creditori allegato al ricorso per ristrutturazione della Trevifin spa per euro 85,5 mila: credito residuo derivante dall'attività professionale infraquinquennale predetta.

Più esattamente, nei decreti reclamati (pagine 24-25) si legge che la prestazione venne resa "*sul finire del 2017*", ossia nei mesi di ottobre e novembre 2017. Stessa affermazione è rinvenibile nei reclami (pagine 17, 29 e 30 e nota in calce), mentre l'Attestatore colloca la prestazione nel gennaio 2018.

Ora, in relazione al primo motivo di incompatibilità, le reclamanti fanno rilevare che - leggendo unitamente il disposto degli artt. 2399 cc e 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare - la "*attività di lavoro subordinato o autonomo*" (cui fa riferimento l'art. 67, terzo comma, lettera d), ostativa all'indipendenza, consisterebbe sempre in una prestazione di carattere continuativo e non occasionale o "*uno actu*".

Questa conclusione sarebbe desumibile dal testo dell'art. 2399 cc (richiamato dall'art. 67, terzo comma, lettera d) lf), il quale - nel dettare le cause di ineleggibilità dei sindaci - esclude l'indipendenza ove il professionista sia legato alla società (o alle sue controllate e controllanti) da un "*rapporto continuativo di consulenza*".



Sicché l'interpretazione data dal tribunale sarebbe incoerente, in quanto - così ragionando - l'incompatibilità del professionista sussisterebbe solo in caso di esistenza attuale di un rapporto di lavoro continuativo e non, invece, in caso di rapporto occasionale o "uno actu" (art. 2399 cc), mentre nel caso di rapporto non più attuale (infraquinquennale) il professionista sarebbe incompatibile anche solo a seguito di una singola ed isolata prestazione: ne deriverebbe un trattamento di sfavore del professionista in presenza di prestazioni pregresse e di maggior favore in presenza di prestazioni in corso.

7.Osserva la Corte che la prestazione del professor Laghi è stata resa solo in favore della controllante Trevifin (non invece delle altre due reclamanti, Trevi e Soilmec) ed ha avuto ad oggetto, come già detto nella precedente parte narrativa, un parere contabile, concernente la corretta appostazione nel bilancio consolidato del valore di riscatto relativo a 64 contratti di *leasing*, per un corrispettivo di euro 120 mila oltre iva, pagato in parte.

Ora, il primo motivo in base al quale il tribunale ha ritenuto carente l'indipendenza del professionista è fondato sul rilievo che il professor Laghi avrebbe reso una prestazione infraquinquennale di lavoro autonomo, in contrasto col disposto dell'art. 67, terzo comma, lettera d), quarto periodo, della legge fallimentare, il quale stabilisce quanto segue:

"in ogni caso, il professionista [...] non deve [...] avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore".

Tuttavia le reclamanti eccepiscono che l'art. 67, terzo comma, lettera d), quarto periodo, prevede pure che l'Attestatore incaricato debba essere

"in possesso dei requisiti di cui all'art. 2399 del codice civile".

Per effetto di questo richiamo, quindi, l'attestatore è indipendente se non è legato

"alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita".



Correttamente, dunque, le reclamanti ritengono che - essendovi contrasto tra le due previsioni (in quanto l'indipendenza è esclusa, secondo l'art. 2399 cc, solo in caso di rapporto continuativo attuale, mentre, secondo l'art. 67 lettera d), essa è esclusa in presenza di un rapporto professionale infraquinquennale qualsiasi) - il disposto di legge vada armonizzato nel senso che la *ratio* di esso è quella di precludere l'indipendenza solo ove il rapporto professionale (infraquinquennale o attuale) sia caratterizzato dalla continuità e non, invece, laddove tale rapporto sia consistito in una singola prestazione.

Non appare infatti ragionevole distinguere le due ipotesi ed escludere, quindi, l'indipendenza del professionista ove la prestazione continuativa sia terminata (art. 67 lettera d) e, correlativamente, affermarla ove tale prestazione sia in corso, purché essa sia anche occasionale (art. 2399 cc): ne deriva che il termine "attività" contenuto nell'art. 67 lettera d) debba essere interpretato nel senso di riferirsi sempre ad una prestazione di durata.

E proprio di una singola ed isolata prestazione si è in presenza nel caso di specie, sol che si consideri che la consulenza resa dal professor Laghi è consistita in un unico parere, che - per quanto elaborato - rappresenta una prestazione "uno actu", ossia di natura meramente episodica.

Da ultimo, deve pure osservarsi che nella fattispecie si è trattato di una prestazione efficacemente definita "eccentrica" dalle reclamanti, ossia vertente su un particolare aspetto contabile del bilancio consolidato 2016 della Trevifin spa (oltretutto richiesta dagli amministratori indipendenti) e non avente rilievo ai fini della completezza della documentazione da allegare al ricorso per l'omologa (il cui piano è invece fondato sul bilancio Trevifin 2018: la "spalla contabile" di cui è cenno a pagina 31 reclamo).

8.Escluso, per quanto sopra esposto, che la prestazione resa dal professor Laghi nel 2017/2018 in favore di Trevifin pregiudichi la sua indipendenza di giudizio, occorre ora verificare se la permanenza di un credito



verso la controllante osti comunque alla predicabilità di tale requisito.

Anche in ordine a tale questione la Corte ritiene di dover rispondere negativamente.

Sul punto occorre premettere che l'art. 28, secondo comma, 1f (che vieta la nomina a curatore di chi sia creditore del fallito) non è richiamato dall'art. 67, terzo comma, lettera d), sicché non può ritenersi che la sussistenza di un credito sia di per sé ostativa all'indipendenza, come avviene per il curatore fallimentare.

Il comma predetto, inoltre, non pare estensibile in via analogica, posto che il legislatore, all'art. 67, lettera d) 1f, ha fatto un richiamo espresso alle sole lettere a) e b) dell'art. 28, pretermettendo del tutto qualsiasi riferimento al secondo comma: omissione che induce a ritenere che il richiamo non sia frutto di un carente coordinamento normativo.

Del pari non condivisibile appare il richiamo agli artt. 51 e 63 cpc, sol che si consideri che queste ultime disposizioni disciplinano l'incompatibilità del ctu nel processo civile, ossia in un procedimento contenzioso, caratterizzato dalla contrapposizione tra parti processuali, che è invece del tutto assente nel rapporto tra Attestatore e imprenditore.

Le norme predette sarebbero invece sicuramente invocabili in relazione all'Ausiliario nominato dal tribunale, in quanto svolgente una funzione analoga a quella del consulente nominato dal giudice.

La fattispecie (ossia la titolarità di un credito dell'Attestatore) va dunque sussunta nell'art. 67, terzo comma, lettera d), terzo periodo, della legge fallimentare, il quale dispone che

"il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio".

Ne deriva che la sussistenza di un credito pregresso dell'Attestatore verso il soggetto che gli ha conferito incarico preclude la sua autonomia ove il rapporto creditorio sia

"(...) tale da comprometterne l'indipendenza di giudizio".



In altre parole, la disposizione di legge impone, in questo caso, un accertamento in concreto della carenza di autonomia decisionale dell'Attestatore, che va ovviamente condotto tenendo presente tutti gli elementi di fatto rilevanti emersi in corso di causa.

Ebbene, come espongono le reclamanti a pagina 33 e 34 dei reclami, negli ultimi 5 anni (2014-2018), il volume di affari dcl professor Laghi e della Studio Laghi srl ha oscillato fra 5,3 ed 8 milioni circa, con un media di euro 6,2 circa in ragione d'anno, mentre il compenso pattuito per la prestazione de qua ammontava ad euro 120 mila, oltre iva, corrispondendo soltanto al 2,09% del volume di affari realizzato dall'Attestatore in via diretta e tramite la sua società Studio Laghi srl pari, nel complesso, ad euro 5.728.938,00.

Pertanto, può ben convenirsi con le reclamanti, ove affermano che il credito del professor Laghi rappresentava una frazione marginale dei suoi introiti (in proprio e come socio di riferimento della Studio Laghi srl), la cui irrilevanza ai fini economici è ben dimostrata dalla rinuncia dell'Attestatore al credito stesso, datata 30 ottobre 2019 (doc. n° 15): circostanze che sono tutte indicative della insussistenza di una compromissione in concreto dell'indipendenza del professionista.

9. Quanto sopra esposto pare confermato - a contrario - anche dal nuovo codice della crisi di impresa (dlgs n° 14 del 2019), il quale all'art. 2, lettera o) definisce, infatti, il "professionista indipendente", prevedendo che esso sia tale ove non sia legato

"all'impresa o ad altre parti interessate (...) da rapporti di natura personale o professionale (...)"

con soppressione della frase *"tali da compromettere l'indipendenza di giudizio"*, presente invece nell'attuale art. 67, terzo comma, lettera d), terzo periodo.

Col che sembra confermata - nella normativa attuale - la necessità di verificare in concreto se il rapporto di natura personale o professionale (nel cui concetto va ricompreso anche il rapporto di credito) sia tale da pregiudicare l'indipendenza di giudizio.



10.Oltre a quanto sopra, giova aggiungere che la prestazione professionale ed il credito di cui si è detto riguardano solo la controllante Trevifin, mentre tali prestazioni sono del tutto assenti in relazione alle due controllate Trevi e Soilmec.

Pertanto, dovendosi qui procedere ad una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati (come efficacemente si esprime l'art. 285, quarto comma, del nuovo codice della crisi d'impresa), non è dato comprendere - a tutto concedere - perché debba essere necessariamente data prevalenza alla carenza di autonomia dell'Attestatore (assunta dal tribunale) nella procedura Trevifin, rispetto alla totale indipendenza del professionista sicuramente predicabile nelle procedure delle controllate Trevi e Soilmec: interpretazione che contrasterebbe con lo spirito della norma, finalizzata a garantire l'obiettività sostanziale dell'operato del professionista.

11.Prima di passare al merito, occorre affrontare un'ultima questione.

Il primo giudice ha rigettato le domande di omologa facendo (tra l'altro) applicazione dei principi espressi da Cass. 9927/2017.

Ritiene tuttavia la Corte di porsi in consapevole dissenso da tale decisione, per le ragioni sopra esposte cui, pertanto, si rimanda, fermo restando che si tratta di ordinanza succintamente motivata che affronta la questione solo *incidenter tantum* ed in una fattispecie del tutto peculiare.

Quanto alla decisione di Cass. n° 6922/2019, rileva il Collegio che la stessa, pur relativa ad una fattispecie del tutto differente da quella presente, afferma il principio di diritto (funzionale al caso di specie) secondo cui il giudice deve sempre verificare che i rapporti di natura personale e professionale dell'attestatore con l'impresa siano "tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio".

12.Poiché il motivo pregiudiziale che ha impedito l'omologazione degli accordi è stato superato, si passa ora al merito della questione.

Anzitutto, occorre premettere che l'effetto devolutivo del reclamo ex art. 183 lf non è limitato ai soli motivi posti a fondamento del gravame.



Ne deriva che l'oggetto del giudizio di secondo grado è pieno, dovendo la Corte provvedere al riesame dell'intera materia sottoposta alla decisione del primo giudice e stabilire, dunque, se sussistono le condizioni di legge per l'omologabilità dell'Adr: il tutto senza essere vincolata dalle allegazioni difensive prospettate col gravame (in termini: Cass. 12064/2019).

13.Ora, come ben è stato messo in luce dall'Ausiliario nominato dal tribunale, professor Stefano Ambrosini, i piani allegati ai tre Adr si fondano su alcuni passaggi fondamentali per la loro riuscita, consistenti - essenzialmente e riassuntivamente - (i) nell'aumento di capitale della Trevifin (e, a cascata, delle controllate) che dovrebbe essere sottoscritto dai soci, dal mercato e dalle Banche Finanziatrici facenti parte del Consorzio di Sottoscrizione, (ii) nella vendita del settore *Oil&gas* e (iii) nel piano industriale in base al quale si assume una crescita del gruppo, pari in particolare al 7% per Trevi ed al 5% per Soilmec.

È ben vero che l'Ausiliario ha posto in luce varie criticità dei piani predisposti dalle reclamanti, sottolineando come la crescita del gruppo e la riuscita del progetto di ristrutturazione di esso dipenda non solo dalla *holding* Trevifin, ma anche da tutte le numerosissime società controllate e collegate (la cui composizione è raffigurata nello schema sub doc. n° 3 del ricorso Trevifin), e - prima ancora - dall'esito positivo dei piani industriali, la cui illustrazione appare, tuttavia, affidata - sempre secondo l'Ausiliario - ad un documento eccessivamente sintetico (un "*executive summary*" di 31 pagine su *powerpoint* allegato in formato cartaceo sub doc. 3), nel quale viene assunta la predetta crescita (7% per Trevi e 5% per Soilmec), a fronte di una crescita media (in Usa, Regno Unito, Francia e Germania) del settore nel quale operano le due società di circa la metà: il tutto in mancanza di illustrazione ed analisi delle concrete strategie industriali che le società del gruppo dovrebbero affrontare (*focus* su *core business*, creazione di entità commerciali di collaborazione, chiusura di reparti non strategici, ecc...), fatta eccezione per la riduzione degli organici in Trevi e Soilmec.

Del pari, è pure vero che l'Ausiliario ha sottolineato l'assenza nella relazione attestativa, come pure nei



ricorsi, dell'esame dei rilevanti effetti infragruppo, fiscali e finanziari, dell'accordo di tesoreria (*cash-pooling* divisionale) e delle ripercussioni operative derivanti dall'adozione del nuovo sistema informatico di gestione integrata del *business* aziendale (Erp).

Ed è infine vero, quanto all'aumento di capitale, che l'Ausiliario ha fatto presente che, in caso di scenario negativo, nel quale i flussi di cassa operativi delle tre società non dovessero corrispondere a quanto esposto nel piano di tesoreria (evento non impossibile, tenuto conto delle previsioni, sopra dette, su cui si basano i piani industriali), mancherebbe totalmente un impegno scritto dei soci delle odierne reclamanti a provvedere ad ulteriori versamenti in danaro (se del caso in conto futuro aumento di capitale), ossia alla costituzione della provvista occorrente per colmare il divario finanziario derivante dalle minori entrate.

Tuttavia, occorre considerare che tutte queste criticità sono state giudicate superabili dal ceto creditorio delle tre reclamanti, tanto che nelle tre procedure non è stata proposta alcuna opposizione.

Pertanto - posto che (anche tenendo in debito conto le osservazioni dell'Ausiliario, sopra riassunte) non risultano elementi di palese e conclamata irragionevolezza nei piani finanziari ed industriali presentati dalle ricorrenti (posto che gli scenari futuri di mercato non possono che basarsi su considerazioni predittive e quindi su ipotesi e non su certezze; mentre i versamenti integrativi dei soci sarebbero una garanzia non imprescindibile e pure collegata alle dette previsioni) o, comunque, elementi ritenuti ostativi od insuperabili alla attuabilità di essi da parte dei creditori concorrenti - l'accertamento di questa Corte non può spingersi fino al punto di sovvertire la volontà dei creditori aderenti, che hanno singolarmente sottoscritto le adesioni agli Adr.

Quanto ai creditori estranei, il pagamento di essi nei termini previsti dalla legge appare altamente probabile, tenuto conto delle previsioni dei piani di tesoreria allegati ai ricorsi (pagamenti sicuramente eseguibili in base all'aumento di capitale, alla cessione del settore *Oil&gas*, alle linee di credito che verranno concesse ed alla finanza interinale).



Si tratta infatti di provvedere al pagamento di euro 26,7 milioni in Trevifin (relazione Ausiliario pagina 74), di euro 41 milioni per Trevi (relazione Ausiliario pagina 73) e di euro 43 milioni per Soilmec (relazione Ausiliario pagina 75).

Tali previsioni sono definite dallo stesso Ausiliario come ragionevoli e confermate dalle verifiche svolte dall'Attestatore, anche se viene prospettata come incerta l'attuabilità dei piani di ristrutturazione nel periodo medio-lungo, in ragione delle criticità di cui si è già sopra detto (tuttavia ritenute superabili da tutti i creditori).

Da ultimo, premesso che non è vietata l'apposizione di condizioni sospensive ad un ADR, è evidente la compatibilità delle condizioni con i tempi previsti dalla legge per l'esecuzione dei piani industriali e finanziari debba essere valutata in primo luogo dal ceto creditore: valutazione che, qui, come si è detto, ha avuto esito favorevole.

14.

Le reclamanti hanno depositato i reclami senza procedere alla notificazione di esso a tutti i creditori, come parrebbe implicare Cass. SU n° 26989/2016.

Osserva tuttavia la Corte che la pronuncia delle SSUU non imponga necessariamente una notifica del reclamo a tutti i creditori anteriori al deposito degli ADR.

La SC, infatti, ha stabilito nella predetta sentenza quali sono i legittimi contraddittori nel procedimento di omologazione dell'ADR, affermando - del tutto condizionalmente - che essi sono i creditori anteriori e gli altri interessati oppositori.

Solo nell'ultimo paragrafo della sentenza in esame la SC fa riferimento alla notificazione del gravame, ma - a ben vedere - senza considerare se questa (ossia la notificazione) sia la forma prescritta dalla legge di instaurazione del contraddittorio tra tutti i legittimati, e solo per negare la legittimazione passiva del PM; logicamente e anche lessicalmente il principio di diritto va quindi letto e circoscritto "ai creditori per titolo e causa anteriore ... nonché agli altri interessati *che abbiano proposto eventuale opposizione*".

Tanto premesso, ritiene questa Corte che il contraddittorio nel giudizio di omologazione dell'ADR sia efficacemente assicurato, tanto in primo quanto in secondo



grado, dall'iscrizione degli accordi nel registro delle imprese, avvenuta nel giudizio di omologazione di primo grado, ove - infatti - conformemente al dettato normativo, non è stata eseguita alcuna forma di notificazione dei ricorsi ai singoli creditori interessati, mentre il termine per la proposizione di opposizioni è iniziato a decorrere dall'iscrizione degli ADR nel registro delle imprese.

In ogni modo, la notificazione dei reclami avrebbe dovuto essere eseguita, nella presente fase processuale, nei confronti dei soli opposenti, che qui - come già detto - sono del tutto assenti.

15. Nulla sulle spese, non essendovi opposizioni.

p.q.m.

la Corte, a definizione del reclamo, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

I. in accoglimento del reclamo, omologa gli accordi di ristrutturazione proposti dalla reclamante;

II. nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza da eseguirsi con urgenza.

Così deciso in Bologna il 10 gennaio 2020, nella camera di consiglio della terza sezione civile.

Il Presidente
Anna De Cristofaro

